

Verbale di Assemblea Straordinaria della associazione Noi di Brienzo

L'anno duemilaventiquattro addì 19 del mese di aprile alle ore 21.30 debitamente convocata a norma di statuto si è svolta la assemblea straordinaria in seconda convocazione della associazione "Noi di Brienzo " per discutere e deliberare sul seguente odg:

- 1) Modifica statuto della associazione per adeguamento ai sensi del d.lgs 117/2017 (codice del terzo settore) per iscrizione al Runts (registro unico del terzo settore) in particolare art. 14 1 comma dello statuto e comma secondo Art. 17 dello statuto .

Assume la Presidenza della assemblea , a norma di statuto, la Presidente della Associazione sig.ra Annarosa Magnocavallo, la quale chiama a fare da segretario la sig.ra Pierida Somlavico..

La presidente constata la presenza nr. nr. 16 soci in presenza e di nr 23 deleghe che vengono acquisite su un totale di 7e, a norma di statuto dichiara valida la seduta.

La presidente passa quindi a trattare il primo punto all'odg e comunica che il Runts aveva segnalato la non compatibilità con la normativa del CTS:
dell'art. 14 in relazione al voto dei minorenni che non è stato specificato. Si propone quindi la variazione dell'art. 14 dello statuto aggiungendo un nuovo secondo comma:

I soci minorenni potranno partecipare e votare alla assemblea ordinaria e straordinaria attraverso i propri genitori ovvero di chi ha la rappresentanza genitoriale.

dell'art. 17 del nostro statuto che prevedeva la cooptazione in caso di dimissioni di membri dell'Organo di Controllo.

Pertanto si è provveduto alla rettifica dell'art. 17 modificando lo stesso come da lettura:

Art. 17 Funzionamento dell'Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera, assunta a maggioranza dall'organo stesso , qualora si siano resi assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

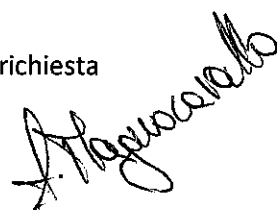
Eventuali sostituzioni dei componenti l'organo di amministrazione potranno essere effettuate solo attraverso la convocazione della assemblea dei soci che nominerà i nuovi componenti l'organo di amministrazione.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo stesso.

L'organo di amministrazione è convocato almeno 8 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione da parte dei destinatari.

In caso di urgenza la comunicazione potrà essere fatta mediante telegramma/pec inoltrato almeno due giorni prima della data prevista della riunione;

L'organo di amministrazione si riunisce , su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti;



Le riunioni dell'Organo di amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti;

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente;

Di Ogni Riunione dell'organo di amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di amministrazione.

Dopo discussione viene approvata alla unanimità la modifica dell'art 14 e art . 17 dello Statuto

Null'altro essendovi da discutere alle ore 22.05 il Presidente dichiara sciolta la seduta

Letto Confermato sottoscritto

La Presidente

Annarosa Magnocavallo

Annarosa Magnocavallo

La segretaria

Pierida Somalvico

Pierida Somalvico

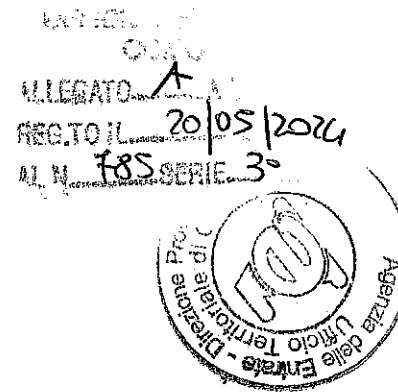
Registrato a Como il 20/05/24 al N. 785
Serie 30 - Assolli € 220,00

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Maria Eleonora ROSCIQ

FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE



Statuto
Associazione Noi di Brienno E.T.S.
Sede Brienno (Co)



Art. 1-Denominazione e sede

E' costituita, in forma Ente del Terzo Settore, l'associazione denominata " Associazione noi di Brienno Ets", di seguito in breve "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore , l'associazione dovrà indicare gli estremi della stessa negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Brienno e la sua durata è illimitata.

I trasferimento a sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 - Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare lo scopo sociale è la promozione sociale, la valorizzazione della fruizione – in termini di conservazione, delle realtà e delle potenzialità naturalistiche-culturali-artistiche-storiche-sociali-artigianali-enogastronomiche, del territorio in cui opera e della comunità che su di esso risiede.

Svolge opera di aggregazione delle persone e degli enti che, a titolo volontaristico, condividono i principi e le finalità dell'associazione ed intendono impegnarsi per la loro realizzazione

Svolge opera di educazione e formazione delle usanze, tradizioni, dell'arte e della cultura locale

Organizza manifestazioni in genere, il tutto finalizzato alla promozione della comunità e del suo sviluppo sociale, incentivando la consapevolezza a partecipare alla vita collettiva;

Promuove e partecipa ad azioni di tutela, in ogni sede e in ogni grado, ivi comprese le sedi amministrative e giudiziarie.

Art. 3 – Attività di interesse generale

L'associazione nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto lgs 22 gennaio 2004 nr. 42 e successive modifiche
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, religioso

- d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata

In particolare la associazione di propone di svolgere :

organizzazione di incontri conviviali che permettono l'incontro e lo sviluppo di relazioni attraverso pranzi, cene ,castagnate(organizzazione di eventi denominati "Benvenuta Primavera" e "Benvenuta estate").
Organizzazione di mercatini Natalizi. Presentazioni di libri, attività artistiche con riferimento al territorio.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte sia verso i soci e verso terzi avvalendosi della attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare la attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 – Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117 /2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 – Raccolta Fondi

L'associazione può realizzare la attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

Possono aderire alla associazione tutte le persone fisiche residenti nel Comune di Brienno e i non residenti che sono in alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro.

I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengano ammessi a farne parte dall'Organo di Amministrazione.

Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione, e risponde per tutte le sue obbligazioni.

L'ammissione alla Associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'associato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto della domanda, ha sessanta giorni per chiedere che la Assemblea si pronunci in occasione della prima convocazione utile.

Ciascun associato di maggiore età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazione temporanee alla vita della Associazione.

I Soci della associazione si distinguono in :

Soci Fondatori. Sono i firmatari dell'atto di costituzione della Associazione. Sono tenuti al normale versamento della quota associativa stabilita dall'Organo di Amministrazione.

Soci effettivi. La qualifica di socio effettivo viene acquisita all'atto del normale versamento della quota associativa annualmente stabilito dall'Organo di Amministrazione.

Soci Benemeriti. La qualifica di socio Benemerito viene acquisita dagli operatori del settore turistico e da coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano un contributo straordinario e volontario per un importo almeno pari alla quota ordinaria, al fine di sostenere l'operatività della associazione.

Soci Onorari. Qualifica di socio Onorario può essere conferita a quelle persone eminenti nelle diverse discipline e che abbiano reso servizi alla comunità cui l'Associazione attraverso l'organo di amministrazione crede conveniente tributare tale investitura.

La quota associativa deve, pena la decadenza della iscrizione e quindi a successiva esclusione dalla associazione, essere versata entro 15 giorni dalla richiesta di iscrizione. Comunque il rinnovo della quota deve avvenire entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali della associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'assemblea.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'assemblea convocata per la approvazione del bilancio consuntivo.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun socio ha diritto:

- di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organismi sociali;
- di essere informato sulle attività della associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dalla associazione;
- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee
- di recedere in qualsiasi momento;

Ciascun associato ha il dovere di:

- rispettare il prete statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- attivarsi , compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'organo di amministrazione o dalla assemblea

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso ed esclusione

L'associato puo' in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, puo' essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, l'organo di amministrazione puo' deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto;

La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'organo di amministrazione;

La delibera dell'organo di amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale entro 60 giorni da tale comunicazione puo' ricorrere alla assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. L'assemblea , nella prima occasione possibile delibera dopo avere ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 – Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontanea e gratuita, senza fine di lucro né pure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti ed alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione e approvate dall'assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi lavoro di forma di lavoro subordinato ed autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con la associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 10 - Organi Sociali

Gli organi sociali dell'associazione sono:

- a. L'Assemblea dei soci
- b. L'Organo di Amministrazione
- c. Il Presidente, il Vicepresidente
- d. Segretario e Tesoriere
- e. L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge
- f. Il Revisore Legale, nei casi previsto dalla legge

Gli Organi sociali hanno la durata di quattro esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati;

Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai i dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 Assemblea

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio, persona fisica o Ente, ha diritto ad esprimere un voto;

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o , in sua assenza , dal vicepresidente

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di due associati.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'organo di amministrazione e devono essere in regola con il pagamento della quota associativa.

E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o invia elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 12 – Competenze della Assemblea

L'assemblea ordinaria ha il compito di:

- a. Eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
- b. Eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- c. Approvare il programma di attività ed il preventivo economico per l'anno successivo;
- d. Approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione:

- e. Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti dai loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f. Deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione alla associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la piu' ampia garanzia di contraddittorio;
- g. Ratificare i provvedimenti di competenza della Assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;
- h. Approvare regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;
- i. Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge , dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

L'assemblea Straordinaria ha il compito di :

- a. Deliberare sulle modifiche dello statuto;
- b. Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

Art. 13 – Convocazione della assemblea

L'assemblea è convocata dal Presidente della associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze della associazione.

La assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, o comunque da almeno un terzo dei componenti l'Organo di Amministrazione;

L'assemblea è convocata, almeno 10 giorni prima della riunione , mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione la comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede della associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno. Del luogo e della data della adunanza;

Art. 14 – Validità della Assemblea e modalità di voto

L'assemblea ordinari è regolarmente costituita , in prima convocazione, con la presenza della metà piu' uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o per delega.

I soci minorenni potranno partecipare e votare alla assemblea ordinaria e straordinaria attraverso i propri genitori ovvero di chi ha la rappresentanza genitoriale.

L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti;

La assemblea straordinaria , fatto salvo quanto previsto dal punto successivo delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nel libro soci ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti;

In caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci iscritti nel libro soci;

All'apertura di ogni seduta, l'assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unicamente al presidente;

I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo o consuntivo e della relazione di missione e della attività svolta ed in quello che riguardano le proprie responsabilità;

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi nelle relative delibere;

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà decidere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta

La assemblea può essere convocata anche a mezzo web con l'utilizzo di piattaforme che ne garantiscano tutti i requisiti precedentemente espressi;

Di ogni riunione della Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede sociale e trascritto nel libro Verbali assemblee dei soci, Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito dall'art. 22 comma 5. Le decisioni della Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 – Organo di amministrazione

L'organo di Amministrazione è l'organo di governo della associazione. Il potere di rappresentanza ~~attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a~~ terzi se non sono iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri componenti, eletti dalla assemblea tra gli associati. L'organo di amministrazione elegge tra i suoi componenti, il Presidente, il Vicepresidente, il segretario ed il tesoriere.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dei pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti dell'organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 Competenze dell'organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione provvede a :

- a) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;

- b) Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) Amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) Predisporre regolamenti interni per la disciplina ed il funzionamento delle attività della associazione da sottoporre alla approvazione della Assemblea;
- e) Predisporre e sottoporre alla approvazione della assemblea il il rendiconto/bilancio preventivo (ed il programma delle attività) ed il rendiconto/bilancio consuntivo e relativa relazione di missione;
- f) Fissa l'ammontare della quota annuale della associazione;
- g) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dalla assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e la autorizzazione alla spesa;
- h) Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- i) Deliberare in merito alla esclusione dei soci;
- j) Proporre alla assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci
- k) Eleggere il presidente, ukl vicepresidente, il tesoriere ed il segretario;
- l) Ratificare , nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'organo di amministrazione adottati da Presidente per motivi di urgenza;
- m) Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci ;
- n) Delegare compiti e funzioni ad uno o piu' componenti dell'organo di amministrazione;
- o) Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista dallo statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 Funzionamento dell'Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera, assunta a maggioranza dall'organo stesso , qualora si siano resi assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Eventuali sostituzioni dei componenti l'organo di amministrazione potranno essere effettuate solo attraverso la convocazione della assemblea dei soci che nominerà i nuovi componenti l'organo di amministrazione.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo stesso.

L'organo di amministrazione è convocato almeno 8 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione da parte dei destinatari.

In caso di urgenza la comunicazione potrà essere fatta mediante telegramma/pec inoltrato almeno due giorni prima della data prevista della riunione;

L'organo di amministrazione si riunisce , su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti;

Le riunioni dell'Organo di amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti;

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente;

Di Ogni Riunione dell'organo di amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di amministrazione.

Art. 18 - Il Presidente

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dell'Organo di amministrazione tra i suoi componenti e dura in carica quattro esercizi e può essere rieletto

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale della Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio
- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di amministrazione
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/ postali ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura e qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni, da Enti e da Privati rilasciandone liberatorie e quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;

- convoca e presiede le riunioni della assemblea e l'Organo di Amministrazione

- Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dalla associazione;

- in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di urgenza di competenza dell'Organo di amministrazione , sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza , di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono Svolte dal Vicepresidente.

Di fronte ai soci, ai terzi, ed a tutti gli Uffici, la firma del vice presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 – Il segretario e il Tesoriere.

Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di assemblea e dell'organo di amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Il tesoriere gestisce la cassa e banca/ posta della associazione e ne tiene la contabilità della associazione con adeguata struttura contabile amministrativa e collabora nella predisposizione del rendiconto consuntivo.

Art. 20 - Organo di Controllo e revisione legale

L'assemblea nomina (se dovuto) l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorre dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs 117 del 2017, dalla legge o in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno con le modalità di attuazione di cui a D.Lgs 117/2017.

In caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti viene attribuita all'organo di controllo che deve essere costituito secondo le norme previste dalla legge.

Art. 21 Organo di mediazione

Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra questi e L'associazione o i suoi Organi, saranno devolute ad un organo di Mediazione ai sensi e per gli effetti del DLgs nr. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 22 – Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro dei soci
- b) Il libro delle adunanze e deliberazioni della Assemblea
- c) Il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Amministrazione
- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo
- e) Il libro dei volontari associati

I libri di cui alle lettere a b c e sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. Il libro di cui alla lettera d è tenuto a cura dell'organo stesso.

Art. 23 Risorse economiche

Le entrate economiche della associazione sono rappresentate :

- a) Quote sociali
- b) Contributi pubblici
- c) Contributi privati
- d) Donazione e lasciti testamentari
- e) Rendite patrimoniali
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni
- g) Fondi pervenuti da raccolta fondi, da raccolte pubbliche effettuate anche occasionalmente ;
- h) Rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate
- i) Entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 84 del D.,Lgs 117 svolte sena l'impegno di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato
- j) Altre entrate previste espressamente dalla legge
- k) Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o da regolamenti.

Art. 24 Scritture Contabili

L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs 117/2017.

Art. 25 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale inizia al 1 gennaio di ogni anno per terminare al 31 dicembre successivo.

Il rendiconto/ bilancio consuntivo e la relazione di missione(quando prevista) sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dalla assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto/ bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'art. 13 del d.lgs 117/2017 e sue successive modifiche .

Il Bilancio Preventivo deve essere redatto in conformità dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e deve contenere la quota sociale annua. Al Bilancio preventivo deve essere allegato il programma della attività prevista dalla Associazione.

Art. 26 – divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 3 del d.lgs 117/2017.

Il patrimonio della associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dea attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale.

Art. 27 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 comma 1, del d.lgs 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge , ad un altro Ente del terzo settore individuato dall'assemblea , che nomina il liquidatore, aventi analoga natura e scopo. Nel caso l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale di cui all'art. 9 del d.lgs 117/2017.

Art. 28 – Disposizioni Finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Esente dalle art 82 della 30 del d.lgs 117/2017

